

a") Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001 ¹⁾

Contratto collettivo provinciale per il personale docente e educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano per il triennio 2016 - 2018

Sottoscritto in data 13 dicembre 2016 in base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1285 del 22 novembre 2016.

1)Pubblicato nel B.U. 20 dicembre 2016, n. 51.

Articolo 5 (Modifica all'art. 23 dell'Allegato 4 del Testo unico dei Contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 in materia di congedo parentale)

(1) All'articolo 23, comma 1, dell'Allegato 4 del Testo unico dei Contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 le parole "nei suoi primi otto anni di vita" sono sostituite dalle parole: "nei primi suoi dodici anni di vita".

Articolo 6 (Modifica all'art. 24 dell'Allegato 4 del Testo unico dei Contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 in materia di frazionabilità del congedo parentale e preavviso)

(1) L'articolo 24, comma 1, dell'Allegato 4 del Testo unico dei Contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 è così sostituito:

"1. Il congedo parentale, per la parte fruita dal genitore al quale si applica il presente contratto, può essere frazionato in non più di sei soluzioni. Se fruito da entrambi i genitori appartenenti ai comparti provinciali può essere fruito in non più di sette soluzioni".

Articolo 7 (Modifica all'art. 24 dell'Allegato 4 del Testo unico dei Contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 in materia di congedo straordinario per la malattia del/la figlio/a)

(1) All'articolo 28, comma 1, dell'Allegato 4 del Testo unico dei Contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 le parole "fino all'ottavo anno" sono sostituite dalle parole: "fino al dodicesimo anno di vita".

(2) Dopo l'articolo 28, comma 1, dell'Allegato 4 del Testo unico dei Contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 è inserito il seguente comma 1/bis:

"1/bis. Detto congedo straordinario può essere usufruito anche per accompagnare i figli a visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, con l'onere da parte del genitore interessato di presentare la relativa attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura che ha svolto la visita o la prestazione o trasmessa da quest'ultima in forma digitale. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere un'apposita prescrizione medica della visita o della prestazione."

Articolo 8 (Modifica all'art. 31 dell'Allegato 4 del Testo unico dei Contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 in materia di aspettativa per il personale con prole)

(1) All'articolo 31, comma 1, dell'Allegato 4 del Testo unico dei Contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 le parole "entro l'ottavo anno di vita del/la bambino/a" sono sostituite dalle parole "entro il dodicesimo anno di vita del/la bambino/a".

(2) L'articolo 31, comma 8, è così sostituito:

"8. Il presente articolo trova applicazione anche per l'adozione, l'affidamento preadottivo e per l'affidamento temporaneo. L'aspettativa va fruita entro i primi dodici anni dall'ingresso del/la minore nel nucleo familiare, e comunque, entro il 15.mo anno di età del/la minore".

Articolo 9 (Modifica all'art. 33 dell'Allegato 4 del Testo unico dei Contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 in materia di permesso per motivi educativi)

(1) L'articolo 33, comma 8 dell'Allegato 4 del Testo unico dei Contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 è così sostituito:

"8. Il permesso può essere fruito alle stesse condizioni anche in caso di adozione, di affidamento a scopo di adozione e di affidamento temporaneo".

Articolo 10 (Congedo straordinario per personale con disabilità praticante sport agonistico)

(1) Il personale con disabilità ai sensi della vigente normativa statale, praticante sport a livello agonistico ha diritto, per il tempo necessario, comprensivo del relativo viaggio di andata e ritorno, alla partecipazione a gare di carattere nazionale o internazionale, a congedi straordinari retribuiti fino a dieci giorni lavorativi all'anno.